



La riqualificazione energetica

Come funzionano le detrazioni



CASA DOLCE CASA

è un progetto realizzato con il contributo di



RegioneLombardia

Che cos'è la riqualificazione energetica

Si parla di riqualificazione energetica quando si realizzano opere a un edificio che:

- Ne migliorano l'efficienza
- Contengono i consumi
- Riducono le emissioni di fattori inquinanti
- Ottimizzano le risorse di energia

I soggetti che sostengono delle spese per opere di R.E. hanno diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione del 65% dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (**IRPEF** per le persone fisiche, **IRES** in caso di società di capitali).



Quali interventi sono detraibili

Gli interventi individuati per fruire della detrazione sono i seguenti:

- Interventi per migliorare l'**isolamento termico**, anche mediante sostituzione di serramenti, finestre, pavimenti e coperture;
- Installazione di **pannelli solari**;
- Sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale**, come caldaie e scaldacqua;
- Opere che incidano sulla **prestazione energetica** dell'edificio (ad esempio, la coibentazione dei muri o del sottotetto).

La detrazione d'imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Se i lavori realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire soltanto di uno dei due benefici fiscali.



Quali interventi sono detraibili

È possibile usufruire degli ecobonus per la spese che riguardano l'acquisto del materiale utile al risparmio energetico, ma anche le prestazioni professionali per la loro installazione. In sostanza si possono detrarre:

- costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico;
- costi per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta;
- spese relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione;
- realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.



Per quali immobili è valida la detrazione

La detrazione spetta per gli interventi sopra indicati su qualsiasi fabbricato esistente, a prescindere dalla categoria catastale. Riguarda quindi sia gli edifici residenziali, cioè destinati ad abitazione, sia le loro pertinenze (ad es.: box e tettoie), sia gli edifici strumentali, cioè destinati ad uso commerciale o industriale.

In sostanza, sono agevolabili tutti gli edifici iscritti in catasto, e per i quali sono dovute le imposte comunali (ICI e IMU).

Sono esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione, in quanto già obbligati a disporre di tutti i requisiti tecnici per il risparmio energetico.



Quali soggetti ne possono usufruire

La detrazione compete al soggetto che materialmente sostiene la spesa e non necessariamente al proprietario dell'immobile. Beneficiano pertanto della riduzione di imposta i titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto della ristrutturazione.

Nello specifico, possono godere delle agevolazioni:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
- le associazioni tra professionisti,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.



Quali soggetti ne possono usufruire

Tra le persone fisiche, ad avere diritto alle detrazioni ci sono, nello specifico, se hanno sostenuto le spese:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile,
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
- gli inquilini,
- coloro che hanno l'immobile in comodato,
- familiari, conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Sono escluse le imprese costruttrici, per gli immobili-merce, cioè destinati alla vendita.



A quanto ammontano le detrazioni?

- 55% per i lavori effettuati sino al 5 giugno 2013,
- 65% per gli interventi eseguiti entro tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.
- 50% per il periodo di imposta 2015 (per gli interventi condominiali per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016)
- 36% dal 2016, quando rientrerà nelle ristrutturazioni edilizie.

Una proroga fissa le detrazioni al 65% fino al 30 giugno 2015 per interventi condominiali. Sono incluse la sostituzione di caldaie, l'installazione di pompe di calore, gli interventi di rimozione dell'amianto, i lavori di adeguamento antisismico per abitazioni principali e imprese ubicate in zone a rischio, i lavoro di depurazione di acque contaminate da arsenico.

Le detrazioni fiscali al 65% sono ripartite in dieci rate annuali di pari importo. In generale, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Per i privati la detrazione compete in base al principio di cassa, cioè nell'anno in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, mentre le imprese devono adottare il consueto principio di competenza.



A quanto ammontano le detrazioni?

La tabella indica la detrazione massima per ogni tipologia di intervento per l'efficienza energetica:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di intervento	Detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari	60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro

Il massimo importo pagato per cui vale la detrazione varia quindi a seconda che questa sia del 55% o 65%.

- Per gli interventi di riqualificazione energetica, l'importo massimo coperto dalla detrazione è di 181.818,18€ se al 55% e di 153.846,15€ se al 65%.
- Per gli interventi di involucro edifici e di installazione di pannelli solari, l'importo massimo coperto dalla detrazione è di 109.090,90€ se al 55% e di 92.307,69€ se al 65%.
- Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l'importo massimo coperto dalla detrazione è di 54.545,45€ se al 55% e di 46.153,84€ se al 65%.



Riqualificazione energetica di edifici esistenti

Il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. In questa categoria è ammesso qualsiasi intervento che incide sulla prestazione energetica dell'immobile, realizzando la maggior efficienza possibile richiesta dalla norma. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Unico presupposto necessario è il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG	
≤0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9	
≥0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0	

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 4. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG	
≤0,2	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3	
≥0,9	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1	



Interventi sull'involucro degli edifici

Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza "U", ovvero la dispersione di calore, espressa in W/m²K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010 (in rosso le parti modificate).

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.



Installazione di pannelli solari

Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta dell'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Sono ammessi anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare.

L'installazione dei pannelli solari deve rispondere a due condizioni necessarie:

- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.



Sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale

Il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. In questa categoria di interventi rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Non rientra l'installazione di impianti laddove non ve ne erano.



La procedura per la detrazione

Per ottenere la detrazione prevista dagli ecobonus il contribuente deve seguire attentamente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. È necessario:

- l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. In caso di autocostruzione dei pannelli solari è sufficiente, invece, l'attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione.
- per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario, quando richiesto, acquisire la certificazione energetica dell'immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, oppure, negli altri casi, di un attestato di qualificazione energetica, predisposto da un professionista abilitato;
- bisogna trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica. Non vanno inviate all'Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia;
- nel caso in cui i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta. Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all'Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta.



Effettuare il pagamento

Il pagamento delle spese deve essere effettuato secondo le indicazioni dell'Agenzia e varia a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.

In particolare si prevede che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale il contribuente deve indicare:

- la causale del versamento (detrazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).



Quadro sintetico dei principali adempimenti

DOCUMENTI

COSA TRASMETTERE ALL'ENEA:

- scheda informativa
- attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)

(*) dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

COSA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

a partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta

COSA CONSERVARE:

- certificato di asseverazione
- ricevuta di trasmissione dei documenti
- fatture o ricevute fiscali
- ricevuta del bonifico

PAGAMENTI

CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA: bonifico bancario o postale

ALTRI CONTRIBUENTI: qualsiasi forma



Cosa deve contenere l'asseverazione

TIPO DI INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI	Deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI	<p>Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.</p> <p>Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.</p> <p>In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.



Cosa deve contenere l'asseverazione

TIPO DI INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	<p>Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni • che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni • che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera • che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti. <p>Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</p> <p>In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.



Cosa deve contenere l'asseverazione

TIPO DI INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE	TIPO DI INTERVENTO	COSA DEVE CERTIFICARE L'ASSEVERAZIONE
INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	<p>L'asseverazione deve specificare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW sono state installate, ove tecnicamente "compatibili" valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C <p>Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante • che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore • che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili <p>Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l'asseverazione deve specificare che:</p>		<ul style="list-style-type: none"> • per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni 2008-2009; per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009 • per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2010 • che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate <p>Nei primi due casi, qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.</p> <p>Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.</p>



Guida realizzata dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato una guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, scaricabile all'indirizzo:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Aggiornamento+risparmio+energetico/Guida risparmio energetico agg di c 2013.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Aggiornamento+risparmio+energetico/Guida+risparmio+energetico+agg+di+c+2013.pdf)

